

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2024, n. 672

Approvazione Schema di Convenzione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

L'Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Gianfranco Lopane, di concerto con l'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari E.Q. Giuseppe Loiodice, Anna Introna e Marielena Campanale, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Dirigente ad interim della Struttura di Progetto "Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali", Mauro Paolo Bruno, e dal Direttore di Dipartimento, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
 - cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale;
 - presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica;
 - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio e l'attrattività del territorio;
 - gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale;
 - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale;
 - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
 - presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
 - è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
 - provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
 - indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
 - assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" disciplina gli interventi della Regione e degli Enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e, in particolare, all'art. 5 stabilisce che la Regione "opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati (...) al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali".

CONSIDERATO CHE:

- il Dipartimento, sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014/2020 dal gruppo di lavoro interno dedicato, sta promuovendo nuove progettualità valere sulle "call" indette dai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027

per i quali la Regione Puglia è territorio ammissibile;

- tali progettualità possono essere competitive ed avere ricadute significative sul territorio se sono in grado di rappresentare tutte le istanze degli stakeholders e dei beneficiari regionali dei settori della cultura e del turismo anche attraverso il coinvolgimento di Enti partecipati e con la collaborazione degli Enti di interesse regionale rientranti nel Sistema integrato Arti e Cultura;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il d.lgs. 36/23 "Codice dei contratti pubblici", all'art. 7, comma n. 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse, b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e D.G.R. n. 551 del 9 maggio 2007);
- Il Teatro Pubblico Pugliese quale ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l'altro, alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali del territorio pugliese;
- alla luce delle finalità istituzionali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, l'interesse pubblico che regge l'attuazione della cooperazione pubblica, effettivamente comune ad entrambi, è relativo alla definizione di ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia;
- entrambi i soggetti istituzionali: concorrono effettivamente al soddisfacimento di un interesse pubblico comune con suddivisione di compiti e responsabilità in sintonia con la propria missione istituzionale; non svolgono sul libero mercato attività aventi ad oggetto l'offerta di beni e/o servizi; il loro rapporto ha natura di collaborazione e non è caratterizzato da alcun corrispettivo economico, fermo restando il mero ristoro delle spese sostenute.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)";

- la Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Vista la D.G.R. 08 febbraio 2023, n. 85 avente per oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di genere”*;
- la Delibera di Giunta regionale n. 938 del 03/07/2023 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare una Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA per l’individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale **www.regione.puglia.it**.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti

per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti.

A tal fine, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1. di prendere atto** di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
- 2. di approvare** lo Schema di Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e il TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA per la definizione di ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione.
- 4. di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziare e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti.
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto dai Funzionari E.Q. Giuseppe Loiodice, Anna Introna e Marielena Campanale, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario E.Q. "Coordinamento giuridico-amministrativo dei Progetti finanziati dai Programmi CTE e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027"

Giuseppe Loiodice

La Funzionaria E.Q. "Coordinamento gestionale dei Progetti finanziati dai Programmi CTE e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027"

Anna Introna

La Funzionario E.Q. "Coordinamento amministrativo-contabile dei Progetti finanziati dai Programmi CTE e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027"

Marielena Campanale

Il Dirigente ad interim della Struttura di Progetto "Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali"

Mauro Paolo Bruno

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Aldo Patruno

I PROPONENTI**L'Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica**

Gianfranco Lopane

L'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale

Viviana Matrangola

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dei Proponenti;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. **Di prendere atto** di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato.
2. **Di approvare** lo Schema di Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e il TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA per la definizione di ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione.
4. **Di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziare e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti.
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



ALLEGATO A

Proposta A04/DE/2024/00023



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

**la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio**

e

il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

**Per lo svolgimento di attività di interesse comune relative all'attuazione dei progetti di
cooperazione territoriale europea e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027**

PREMESSO CHE

- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
 - cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale;
 - presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica;
 - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio e l'attrattività del territorio;
 - gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale;
 - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale;
 - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
 - presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
 - è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
 - provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
 - indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
 - assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito semplicemente Consorzio), istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza (L.R. 16 aprile 2007 n. 10 e D.G.R. n. 551 del 9 maggio 2007) . Il Teatro Pubblico Pugliese quale ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi della citata legge istitutiva e del vigente statuto attua strategie regionali e progettualità speciali che mirano, tra l'altro, alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali del territorio pugliese;
- il Consorzio non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente schema di convenzione.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- il Dipartimento, sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014/2020 dal gruppo di lavoro interno dedicato, sta promuovendo nuove progettualità a valere sulle "call" indette dai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e dai Programmi Quadro dell'Unione Europea 2021/2027 nei quali Regione Puglia è territorio ammissibile;
- tali progettualità possono essere competitive ed avere ricadute significative sul territorio se sono in grado di rappresentare tutte le istanze degli stakeholders e dei beneficiari regionali dei settori della cultura e del turismo anche attraverso il coinvolgimento di Enti partecipati e con la collaborazione degli Enti di interesse regionale rientranti nel Sistema integrato Arti e Cultura.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Consorzio TPP rientra tra le pubbliche amministrazioni, atteso il richiamo espresso di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. nella parte in cui recita che “Per amministrazioni pubbliche si intendono [...] le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni...” e le previsioni di cui all’art. 1 dello Statuto del Consorzio TPP: “Tra gli Enti pubblici territoriali della Regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000”;
- il TPP prevede, ai sensi della citata Legge regionale istitutiva e del vigente Statuto dello stesso, approvato il 30/03/2023, tra le proprie finalità istituzionali quelle indicate nell’art. 2 che testualmente si riportano: “promuove e sostiene l’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell’ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo”;
- atteso che con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico), richiamando l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora contenuto nell’articolo 7 comma 4 del d.lgs. 36/23 “Codice dei contratti pubblici”), nella parte in cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
- la medesima nota ha, altresì, richiamato l’art. 15 della Legge n. 241/1990, come forma reciproca di collaborazione tra Amministrazioni per coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e omogeneo;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale recepiti dal d.lgs. 36/23 “Codice dei contratti pubblici”, art. 7 comma 4, stabiliscono che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse, b) garantisce l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 1. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, come risulta dalle finalità istituzionali degli Enti coinvolti, meglio descritte nelle premesse di cui al presente atto;
 2. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 3. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;

4. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 5. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
 - le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
 - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
 - alla luce delle finalità istituzionali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, l'interesse pubblico che regge l'attuazione della cooperazione pubblica, effettivamente comune ad entrambi, è relativo alla definizione di ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi previsti nell'ambito dei progetti approvati nonché necessari alla costruzione di nuove proposte progettuali da candidare finanziati a valere sui Programmi Quadro dell'Unione Europea per il periodo 2021/2027;
 - entrambi i soggetti istituzionali non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia che il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura non offrono beni e servizi sul mercato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. n. 7, comma n. 4, del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- a tal fine, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO TRA

Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - con sede legale in Bari, presso la Fiera del Levante, Padiglione 107, sita al Lungomare Starita, n. 4 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del Dipartimento.

E

il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - con sede legale in Bari, via Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, prof. Paolo Ponzio, domiciliato per la carica presso la sede del TPP

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

La Regione Puglia e il TPP concordano di definire che scopo della presente Convenzione è lo svolgimento di attività di interesse comune relative all'attuazione dei Progetti di Cooperazione Territoriale Europea" e di altri progetti finanziati dai "Programmi Quadro dell'Unione Europea" per il periodo 2021/2027 e, nello specifico, lo sviluppo di attività preliminari alla candidatura di proposte e, a seguito della relativa approvazione, di azioni previste dagli "application form" o da altri documenti di progetto.

Art.2

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente accordo, e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni previste;
 - coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
 - b) il TPP:
 - declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
 - supporta l'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi previsti nell'ambito dei progetti approvati nonché necessari alla costruzione di nuove proposte progettuali da candidare, anche mediante competenze specialistiche, risorse umane e strumentali.
2. le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati al comma precedente, lettere a) e b), alla pianificazione ed attuazione degli interventi atti a garantire la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi previsti nell'ambito dei progetti approvati nonché necessari alla costruzione di nuove proposte progettuali da candidare.

Art.3

(Durata dell'Accordo)

1. La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività dei progetti e comunque fino alla conclusione del periodo di programmazione 2021/2027.
2. Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialmente a

termine e completate secondo la tempistica indicata nei progetti di attuazione approvati dal Comitato di attuazione di cui al successivo art. 10.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni, oggetto del presente accordo, la Regione utilizza le risorse finanziarie comunitarie stanziata per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 e/o le risorse stanziata sul bilancio autonomo, in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

(Procedura di rimborso dei costi e modalità di erogazione dello stanziamento)

1. Il rimborso dei costi sostenuti dal Teatro Pubblico Pugliese avverrà, da parte della Regione secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipazione pari al 90%, della quota stabilita nei progetti di attuazione di cui all'art. 3 su richiesta da parte del Teatro Pubblico Pugliese;
 - b. saldo a completamento delle attività svolte.
2. L'anticipazione sarà erogata previa istanza (Richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare su di esso.
3. Il saldo sarà erogato previa istanza (Richiesta di saldo) e trasmissione della relazione consuntiva delle attività svolte e della rendicontazione di tutte le relative spese sostenute.
4. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
5. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla loro conclusione, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
6. Le stesse, inoltre:
 - a. si impegnano ad indicare, su tutti i documenti afferenti all'operazione convenuta: il Programma comunitario, l'Obiettivo specifico e l'Azione, il titolo dell'operazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) di riferimento, oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) identificativo dei singoli affidamenti, ove previsto;
 - b. stabiliscono che il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte del Teatro Pubblico Pugliese;
 - c. stabiliscono che il mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, emerso in sede di controllo da parte degli Organi competenti, comporterà la risoluzione del presente accordo e il recupero delle eventuali somme già erogate.

Art.6**(Variazioni di progetto)**

1. Ciascuna delle Parti, nell'ottica del raggiungimento più efficace possibile degli obiettivi comuni, potrà proporre variazioni ai Progetti di Attuazione, approvati dal Comitato di attuazione di cui all'art.10.
2. Le modifiche ai richiamati Progetti di Attuazione, approvate dal Comitato di attuazione, non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7**(Responsabili delle attività)**

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile del Procedimento, sia per il Dipartimento sia per il Consorzio, saranno indicati di volta in volta in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, i Responsabili delle attività per il Dipartimento e per il Consorzio saranno i rispettivi Direttori.
2. I Responsabili individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e la realizzazione dei progetti specifici. Gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l'eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art.8**(Recesso)**

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art.9**(Trattamento dei dati)**

2. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
3. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
4. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art.10**(Comitato di attuazione)**

1. Per la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle attività inerenti il presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
 - a. per la Regione:
 - il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio, o un suo delegato;
 - il Dirigente della Struttura di progetto "Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali", o un suo delegato.
 - b. per il TPP:
 - il Presidente, o in sua vece il Direttore o loro delegati;
 - il responsabile di attuazione delle azioni, o un suo delegato.

Art.11**(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi deliberativi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 12**(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

- a) per la Regione Puglia:

Direttore, Aldo Patruno

Lungomare Starita, 4 – Fiera del levante, Pad. 107 Tel: 080 540 5615 / 6510

e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it

pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

- b) per il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:

Presidente, Paolo Ponzio

Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari Tel. 080 558 0195

email: tpp@teatropubblicopugliese.it

pec: tpp@pec.it

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

*Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e valorizzazione del territorio
il direttore*

*Teatro Pubblico Pugliese Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura
il presidente*